

Agosto 2026

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

Atto del Governo n. 425



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 396



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 509

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 10.....	- 4 -
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2864 E DEI REGOLAMENTI (UE) 2023/2859 E 2023/2869 IN MATERIA DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI ACCESSO UNICO EUROPEO.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	425
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo
Riferimento normativo:	articoli 1 e 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni volte al recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2023/2859 e 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.

La relazione illustrativa precisa che la suddetta normativa europea, adottata nel dicembre 2023 nell'ambito della strategia europea per l'Unione dei mercati dei capitali e della transizione digitale, istituisce una piattaforma europea unica per l'accesso centralizzato, gratuito e facilmente fruibile alle informazioni rese pubbliche ai sensi della normativa dell'Unione europea rilevante per i servizi finanziari e non, i mercati dei capitali e la sostenibilità relativamente a società, emittenti, intermediari e operatori di mercato, favorendo la trasparenza, la comparabilità delle informazioni e contribuendo all'integrazione dei mercati dei capitali nell'Unione.

Il decreto legislativo in esame ha la finalità primaria di assicurare la piena interoperabilità tra i flussi informativi nazionali e l'infrastruttura europea "*European Single Access Point*" (ESAP), senza introdurre nuovi obblighi sostanziali di informativa, ma disciplinando le modalità con cui gli obblighi europei già esistenti divengono accessibili attraverso il punto di accesso unico europeo.

Il pacchetto normativo si compone di tre atti:

- il Regolamento (UE) 2023/2859 (cosiddetto "Regolamento ESAP"), che istituisce la piattaforma ESAP, attribuisce all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il compito di realizzarla entro il 10 luglio 2027 e gestirla, definendo le funzionalità di accesso e i requisiti comuni per l'utilizzabilità delle informazioni;

- il Regolamento (UE) 2023/2869 (cosiddetto "Regolamento Omnibus"), che modifica una pluralità di regolamenti settoriali per integrarne i flussi informativi all'interno della piattaforma ESAP e demanda agli Stati membri la designazione degli organismi di raccolta quando l'atto settoriale richiede un canale nazionale;
- la direttiva (UE) 2023/2864 (cosiddetta "Direttiva Omnibus"), che modifica una serie di direttive settoriali, introducendo l'obbligo, a partire da date stabilite in ciascun atto, di trasmettere a un organismo di raccolta le informazioni già rese pubbliche dalla normativa europea affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP.

Lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024) che, all'articolo 22, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle sopra citate fonti normative europee. Il comma 3 specifica che dall'attuazione del citato articolo 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento - composto di 10 articoli - è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 10 una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 10

Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 e dei Regolamenti (UE) 2023/2859 e 2023/2869 in materia di istituzione e funzionamento del punto di accesso unico europeo

Le norme recano disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 concernente l'istituzione e il funzionamento del Punto di accesso unico europeo (ESAP).

Le disposizioni individuano le definizioni necessarie per l'applicazione del provvedimento, nello specifico la definizione di "ESAP" (ossia il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità), e la definizione di "soggetto", inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che trasmette, su base obbligatoria o volontaria, a un organismo di raccolta le suddette informazioni (articolo 1);

Le disposizioni inoltre intervengono su alcuni provvedimenti al fine di recepire le molteplici modifiche apportate alla Direttiva 2023/2864 del pacchetto legislativo ESAP.

In particolare:

- modificano il decreto legislativo n. 142 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. In particolare, viene inserito l'articolo 10-*bis*, prevedendo che le imprese regolamentate, a decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni relative alla propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, le trasmettano contemporaneamente agli organismi di raccolta (Banca d'Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS), per la messa a disposizione tramite ESAP. Per tali informazioni sono conseguentemente fissati i relativi requisiti di formato e i metadati di cui devono essere corredate (articolo 2, comma 1);
- modificano il decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare:
 - viene inserito l'articolo 4-*septies*.3, che ai commi da 1 a 3, al fine di recepire l'articolo 2 della direttiva 2023/2864 di modifica della direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche di acquisto, prevede, a decorrere dal 10 gennaio 2030, l'obbligo per le società di trasmettere alla CONSOB, individuata quale organismo di raccolta, specifiche informazioni da rendere pubbliche tramite l'ESAP.

In particolare, si tratta delle seguenti informazioni: comunicazione al mercato della scelta dell'Autorità di vigilanza competente; decisione o sorgere dell'obbligo di OPA e informativa ai lavoratori; comunicato dell'emittente che informa il mercato sulla natura e sugli impatti dell'operazione; superamento delle soglie documento di offerta e comunicato all'emittente.

I commi 4 e 5 del nuovo articolo 4-*septies*.3, al fine di recepire l'articolo 2 della direttiva 2023/2864 che modifica la direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti, introducono, a decorrere dal 10 gennaio 2030, l'obbligo di trasmissione mediante ESAP delle informazioni rese pubbliche in materia di coinvolgimento a lungo termine degli azionisti, individuando gli organismi di raccolta competenti in CONSOB, IVASS, COVIP e nel meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate di cui all'articolo 113-*ter*, comma 4, del TUF, che fa capo alla CONSOB¹.

¹ Secondo la citata disposizione la Consob: autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate [lettera a)]; autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate [lettera b)]; organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b) [lettera c)].

A decorrere dal 10 gennaio 2028, in base ai commi da 6 a 11, che recepiscono l'articolo 6 della direttiva 2023/2864 che modifica la direttiva 2009/65/CE sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, vengono definiti gli obblighi informativi tramite ESAP in capo agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), individuando nella CONSOB e nella Banca d'Italia i relativi organismi di raccolta.

In particolare, gli obblighi riguardano le seguenti informazioni: relazione annuale e semestrale degli OICVM; il KIID ossia il *Key Investor Information Document*, contenente le informazioni chiave per gli investitori per i fondi comuni d'investimento tradizionali; il KID, ossia il *Key Information Document*, prospetto per i fondi aperti; il KIID o il KID per offerte non rivolte a investitori *retail*.

Infine, a decorrere dal 10 gennaio 2030, in base ai commi da 12 a 18, che recepiscono l'articolo 12 della direttiva 2023/2864 di modifica della direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e il successivo articolo 13, di modifica della direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa (*Insurance Distribution Directive-IDD*), le imprese di investimento, i gestori del mercato e gli emittenti devono prevedere che la trasmissione di specifiche informazioni avvenga con l'utilizzo dell'ESAP.

In particolare, si tratta di informazioni sulla proprietà del gestore del mercato regolamentato e i requisiti necessari per la registrazione dei mercati di crescita per le PMI.

Tramite l'ESAP deve essere altresì garantita l'accessibilità delle informazioni relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e sulla distribuzione assicurativa, nonché all'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). Vengono individuati quali organismi di raccolta la CONSOB, la Banca d'Italia e il suddetto albo unico dei consulenti finanziari.

Per le informazioni complessivamente sopra riportate, le disposizioni fissano gli specifici requisiti di formato e i metadati di cui le stesse devono essere corredate [articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*];

- viene modificato l'articolo 195-*ter* al fine di prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, comunichino all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le quali le medesime Autorità sono organismi di raccolta [articolo 2, comma 2, lettera *c)*];
- modificano il decreto legislativo n. 39 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. In particolare, viene introdotto l'articolo 26-*quinqies*, al fine di recepire l'articolo 4 della direttiva 2023/2864 che modifica la direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei

conti, prevedendo che le imprese, a decorrere dal 10 gennaio 2030, rendano accessibili tramite l'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative e ai provvedimenti adottati in caso di violazioni e irregolarità nello svolgimento di specifiche attività di revisione legale dei conti. A tal fine la CONSOB e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), vengono individuati quali organismi di raccolta secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. Viene altresì previsto che siano rese accessibili tramite l'ESAP le informazioni contenute nel Registro dei revisori legali per le quali il medesimo MEF è individuato quale organismo di raccolta. La disposizione fissa altresì i requisiti di formato delle informazioni e i metadati di cui le predette informazioni devono essere corredate (articolo 2, comma 3);

- modificano il decreto legislativo n. 209 del 2005, relativo al Codice delle assicurazioni private. In particolare, viene introdotto l'articolo 209-*bis*, al fine di recepire gli articoli 7 e 13 della direttiva 2023/2864 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2009/138/CE sulla disciplina dell'insolvenza delle imprese assicurative (*Solvency II*) e la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (*Insurance Distribution Directive*). Si prevede, a decorrere dal 10 gennaio 2030, l'obbligo per le imprese assicurative e per le ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2, del medesimo decreto legislativo² di trasmettere specifiche informazioni all'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale organismo di raccolta, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP.

In particolare, si tratta di informazioni riguardo: alla relazione annuale sulla solvibilità e alla condizione finanziaria pubblicata dalle imprese assicurative; all'informativa sulla solvibilità, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo; al decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria; ai provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa.

Per tali informazioni sono conseguentemente fissati i relativi requisiti di formato e i metadati di cui devono essere corredate (articolo 2, comma 4);

- modificano il decreto legislativo n. 252 del 2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari. In particolare, viene introdotto l'articolo 18-*ter*, al fine di recepire l'articolo 14 della direttiva 2023/2864 che modifica la direttiva (UE) 2016/2341 sugli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), prevedendo che, a decorrere dal 10 gennaio 2030, i fondi pensione, le società che gestiscono fondi pensione aperti, nonché i fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, trasmettano alla COVIP, nella sua qualità di

² Si tratta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, della società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

organismo di raccolta, specifiche informazioni al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP.

In particolare, si tratta di informazioni riguardo alle politiche di remunerazione, all'informativa agli iscritti delle scelte di investimento, al documento su obiettivi e criteri della politica di investimento, ai bilanci e rendiconti.

Per tali informazioni sono conseguentemente fissati i relativi requisiti di formato e i metadati di cui devono essere corredate (articolo 2, comma 5);

- modificano la legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. In particolare, viene introdotto l'articolo 7-*septiesdecies*.1, al fine di recepire l'articolo 16 della direttiva 2023/2864 che modifica la direttiva (UE) 2009/2162 sulle obbligazioni garantite bancarie (*Covered Bonds Directive*). prevedendo, a decorrere dal 10 gennaio 2030, l'obbligo per gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie garantite di trasmettere alla Banca d'Italia, designata quale organismo di raccolta, specifiche informazioni al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP.

In particolare, si tratta di informazioni riguardo ai programmi di emissione.

Anche ulteriori informazioni riguardanti le sanzioni irrogate, l'autorizzazione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite (OBG) e il possesso del marchio di obbligazione garantita europea dovranno essere rese accessibili, dal 10 gennaio 2030, tramite ESAP. Per esse sono conseguentemente fissati i relativi requisiti di formato e i metadati di cui devono essere corredate (articolo 2, comma 6);

- modificano il decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In particolare, viene modificato l'articolo 145-*ter*, comma 1, prevedendo che la Banca d'Italia comunichi all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative applicate per le quali è organismo di raccolta (articolo 2, comma 7);
- modificano l'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo n. 180 del 2015, di attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Le disposizioni prevedono che alle sanzioni amministrative disciplinate dal medesimo articolo 96 si applichi anche l'articolo 145-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come modificato dal comma 7 del presente articolo, includendo pertanto la previsione che la Banca d'Italia comunichi all'ESAP le informazioni riguardanti le suddette sanzioni (articolo 2, comma 8).

Le norme, inoltre, al fine di recepire l'articolo 9 della direttiva 2023/2864 prevedono che, a decorrere dal 10 gennaio 2028, le imprese di grandi dimensioni e la PMI quotate, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e società figlie e succursali di società madri extra-

europee³ trasmettano al meccanismo di stoccaggio centralizzato⁴, che fa capo alla CONSOB, e al Registro delle imprese, istituito presso le Camere di commercio, (*cfr. infra*), individuati come organismi di raccolta, specifici documenti⁵, al fine di renderli accessibili tramite l'ESAP. In particolare, le disposizioni:

- riconoscono come adempiente ai predetti obblighi di trasmissione un'impresa che abbia già trasmesso le medesime informazioni all'organismo di raccolta, purché tali informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati (articolo 3, comma 3);
- qualificano come organismi di raccolta l'attuale meccanismo di stoccaggio centralizzato, stabilito per le informazioni trasmesse degli emittenti quotati in mercati regolamentati⁶ e per quelli negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione⁷, e il Registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio che si avvalgono del gestore del sistema informativo nazionale, per le informazioni trasmesse dalle restanti imprese (articolo 3, comma 4).

Sempre con riguardo alla direttiva (UE) 2023/2864, è previsto che:

- ai fini del recepimento dell'articolo 10, a decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni concernenti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento⁸, nonché quelle inerenti alle denominazioni dei G-SII e degli OSII siano rese accessibili tramite l'ESAP e, a tal fine, siano trasmesse alla Banca d'Italia, individuata come organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza e sanzionatori a essa attribuiti (articolo 4);
- ai fini del recepimento dell'articolo 11, a decorrere dal 10 gennaio 2030, le imprese di investimento o le imprese madri trasmettano alla Banca d'Italia, in qualità di organismo di raccolta, le informazioni relative ad accordi di sostegno finanziario all'interno del gruppo bancario⁹, ad accordi tra società di sostegno SIM appartenenti ad un gruppo¹⁰, quelle relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la

³ Di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 125 del 2024, recante attuazione della 2022/2464/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

⁴ Di cui all'articolo 113-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

⁵ Si tratta dei seguenti documenti: la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione di revisione, l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, le relazioni sulla sostenibilità concernenti le imprese di paesi terzi e la relativa attestazione della conformità, la dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione la relazione sulla sostenibilità, la relazione sui pagamenti effettuati ai governi, la relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi.

⁶ Ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 4, del TUF.

⁷ Ai sensi dell'articolo 69 del TUF.

⁸ Di cui all'articolo 145 del TUB e all'articolo 195-*bis* del TUF.

⁹ Ai sensi dell'articolo 69-*quaterdecies* del TUB.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 55-*quater* del TUF.

violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi delle imprese di investimento¹¹, nonché quelle riguardanti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento¹² (articolo 5);

- ai fini del recepimento dell'articolo 15, a decorrere dal 10 gennaio 2030, le imprese di investimento o le imprese madri, quando rendono pubbliche le informazioni relative alla riduzione temporanea di liquidità¹³ trasmettano tali informazioni e quelle relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento¹⁴ alla Banca d'Italia, individuata come organismo di raccolta (articolo 6).

Inoltre, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869, con riguardo a specifiche informazioni, sono individuati come organismi di raccolta:

- a decorrere dal 10 luglio 2026, la CONSOB in materia di vendite allo scoperto¹⁵ e di Prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato¹⁶ (articolo 7, comma 1);
- a decorrere dal 10 gennaio 2028, la CONSOB in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate¹⁷, di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione¹⁸ e di pubblicazione delle decisioni relative alle sanzioni amministrative¹⁹ irrogate per le violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato, la CONSOB e l'IVASS – secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità – in materia di documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi

¹¹ Di cui agli articoli 70, comma 4 (provvedimento di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo delle banche), 75-*bis* (misura di intervento precoce dei Commissari in temporaneo affiancamento) e 145, comma 3 (pubblicazione delle sanzioni), del TUB e agli articoli 56 (provvedimento di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo delle SIM) e 195-*bis* (pubblicazione delle sanzioni) del TUF.

¹² Di cui agli articoli 19-*bis*, comma 9 (sospensione degli obblighi di pagamento), 32, comma 3 (comunicazioni al pubblico delle procedure di risoluzione avviate o concluse) e 37, comma 3 (nomina di un commissario speciale) del decreto legislativo n. 180 del 2015 e agli articoli 145, comma 3, del TUB e 195-*bis* del TUF.

¹³ Di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2019/2034.

¹⁴ Di cui all'articolo 195-*bis* del TUB.

¹⁵ Di cui all'articolo 11-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente.

¹⁶ Di cui all'articolo 21-*bis*, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

¹⁷ Di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 596/2014/UE.

¹⁸ Di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 596/2014/UE.

¹⁹ Di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014/UE.

preassemblati²⁰ e le connesse sanzioni e misure amministrative²¹, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP – secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità – in materia di indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento²², di prodotto pensionistico individuale paneuropeo²³, nonché di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari²⁴ (articolo 7, comma 2);

- a decorrere dal 10 gennaio 2030, la CONSOB in materia dei requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico²⁵, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP – secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità – in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo²⁶, la CONSOB in materia di comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate in materia di cripto-attività²⁷ e di obbligazioni verdi²⁸ (articolo 7, comma 3).

Sono, altresì, previsti specifici obblighi di notificazione, con riguardo alla designazione dei menzionati organismi di raccolta²⁹ (articolo 8), e di identificazione per i soggetti obbligati alla trasmissione delle informazioni verso ESAP (articolo 9).

Si prevede infine una clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in oggetto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 10).

La **relazione tecnica**, riferita al complesso del provvedimento, afferma che lo stesso reca norme di attuazione della direttiva (UE) 2023/2864 e di adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti (UE) 2023/2859 e 2023/2869, relativi all'istituzione e al funzionamento del punto di accesso unico europeo (*European Single Access Point* –ESAP).

In particolare, il suddetto provvedimento si compone di 10 articoli:

- L'articolo 1 introduce le definizioni necessarie per l'applicazione del decreto;

²⁰ Di cui all'articolo 29-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1286/2014.

²¹ Di cui all'articolo 29-*bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1286/2014.

²² Di cui all'articolo 28-*bis*, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2016/1011.

²³ Di cui all'articolo 70-*bis*, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 2019/1238.

²⁴ Di cui all'articolo 18-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/2088.

²⁵ Di cui all'articolo 13-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014.

²⁶ Di cui all'articolo 32-*bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2015/2365.

²⁷ Di cui all'articolo 110-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.

²⁸ Di cui all'articolo 15-*bis*, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2023/2631.

²⁹ Entro il 9 gennaio 2028, ovvero entro il 9 gennaio 2030, secondo i termini stabiliti dalle singole previsioni della direttiva (UE) 2023/2864 e del regolamento (UE) 2023/2869.

- gli articoli da 2 a 6 riguardano le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 concernente l'istituzione e il funzionamento dell'ESAP;
- l'articolo 7 racchiude le disposizioni normative di adeguamento per talune previsioni contenute nel regolamento (UE) 2023/2869 anch'esso riguardante l'ESAP;
- l'articolo 8 stabilisce l'obbligo di notifica all'*European Securities and Markets Authority* (ESMA) della designazione degli organismi di raccolta;
- l'articolo 9 prescrive l'obbligo di ottenimento preventivo dell'identificativo della persona giuridica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera *b*), del regolamento (UE) 2023/2859 a carico di ogni soggetto persona giuridica su cui ricade l'obbligo di trasmissione informativa all'ESAP;
- l'articolo 10 stabilisce l'invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nel presente decreto.

La relazione tecnica fa presente che il decreto in esame adegua l'ordinamento nazionale in materia di trasmissione di informazioni settoriali in ESAP, designando gli organismi di raccolta, incaricati di trasmettere all'ESAP le informazioni già oggetto di pubblicazione comunicate dai diversi operatori dei settori bancario, finanziario, assicurativo, dei fondi pensione e dei revisori legali dei conti. In merito agli adeguamenti organizzativi e operativi, la relazione tecnica rappresenta che gli organismi di raccolta svolgono già funzioni di vigilanza e ricezione delle informazioni settoriali e che l'ulteriore funzione di trasmissione verso l'ESAP non implica l'esigenza di ricorrere a risorse umane aggiuntive, né la creazione di nuove strutture.

Inoltre, per il funzionamento del flusso informativo verso la piattaforma ESAP, è previsto l'adeguamento dei flussi informativi digitali, la predisposizione di protocolli operativi interni e il raccordo con gli *standard* di metadati e formati richiesti. Ai relativi adeguamenti tecnologici, gli organismi di raccolta potranno provvedere con i propri canali telematici avanzati per la ricezione e pubblicazione delle informazioni obbligatorie. Gli adeguamenti necessari, infatti, riguardano principalmente l'allineamento dei sistemi al nuovo *set* di metadati richiesto dal regolamento ESAP, l'adattamento delle interfacce di trasmissione verso ESMA e la verifica dell'interoperabilità dei formati. Tali attività saranno gestite nell'ambito della programmazione informatica ordinaria delle amministrazioni coinvolte e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli effetti della disciplina ESAP, le autorità nazionali quali il Ministero dell'economia e della finanze, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), il Registro delle imprese, designate, a seconda dei casi, come organismi di raccolta per le informazioni settoriali, potranno svolgere i relativi compiti, in coerenza con le funzioni di vigilanza già esercitate. L'invio dei dati verso ESAP avverrà attraverso meri inoltri telematici, strutturati secondo i

requisiti relativi alle caratteristiche dell'informazione, dei relativi metadati di accompagnamento, del formato di trasmissione e di una serie di ulteriori caratteristiche e tempistiche previste dalla disciplina europea.

La raccolta delle informazioni a livello nazionale per la trasmissione successiva in ESAP potrà, inoltre, avvenire, per le società quotate, tramite il meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, e, per le società non quotate in mercati regolamentati, tramite il Registro delle imprese presso le Camere di Commercio.

Per i soggetti istituzionali citati, gli adeguamenti sono interni ai sistemi di protocollo e trasmissione digitale già operativi. Le amministrazioni interessate, in qualità di organismi di raccolta, quali il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS, la COVIP e le Camere di commercio, eserciteranno i compiti derivanti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la Banca d'Italia ha, ai sensi degli articoli 131 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. La CONSOB, la COVIP e l'IVASS provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Infine, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF) viene finanziato in modo esclusivo e autonomo tramite i contributi versati dagli iscritti all'albo e non riceve alcun finanziamento pubblico per la copertura degli oneri derivanti dalle attività svolte. Pertanto, in coerenza con l'articolo 22 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024) e con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano norme di attuazione della direttiva 2023/2864 e di adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti (UE) 2023/2859 e 2023/2869, relativi all'istituzione e al funzionamento del punto di accesso unico europeo (ESAP), che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. Le disposizioni, pertanto, adeguano la normativa italiana prevedendo che i soggetti operanti nei settori sopra indicati mettano a disposizione alcune tipologie di informazioni, debitamente indicate, tramite il punto di accesso europeo in oggetto. A tal fine, si prevede che funzionino da centro di raccolta alcune autorità nazionali, incaricate

di trasmettere all'ESAP le informazioni. In particolare, vengono individuati, quali centri di raccolta, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Registro delle imprese presso le Camere di commercio, la CONSOB³⁰, la Banca d'Italia, l'IVASS³¹, la COVIP³², l'albo unico dei consulenti finanziari, gestito dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Infine, viene prevista una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento in esame (*cf. infra*).

La relazione tecnica, con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Registro delle imprese presso le Camere di commercio - soggetti che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ai fini del conto economico consolidato -, afferma che tali amministrazioni eserciteranno i compiti derivanti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riguardo al funzionamento del flusso informativo verso ESAP, la relazione tecnica afferma che ai relativi adeguamenti tecnologici, gli organismi di raccolta potranno provvedere con i propri canali telematici e che tali attività saranno gestite nell'ambito della programmazione informatica ordinaria delle amministrazioni coinvolte, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda invece i centri di raccolta, rappresentati dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia, dall'IVASS, dalla COVIP e dall'albo unico dei consulenti finanziari, gestito dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari – soggetti che non rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ai fini del conto economico consolidato -, la relazione tecnica, oltre ad affermare che le amministrazioni interessate in qualità di organismi di raccolta eserciteranno i compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, aggiunge che la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria,

³⁰ La Commissione nazionale per le società e la borsa.

³¹ L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

³² la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

mentre CONSOB, COVIP e IVASS provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte, evidenziando altresì che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF) viene finanziato in modo esclusivo e autonomo tramite i contributi versati dagli iscritti all'albo e non riceve alcun finanziamento pubblico per la copertura degli oneri derivanti dalle attività svolte.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 10 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In proposito, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.